

Relazione alla proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)”.

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge introduce alcune modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), per migliorare la qualità e l'efficacia delle disposizioni in essa contenute, sulla base delle esigenze emerse durante i lavori per la predisposizione del regolamento attuativo previsto dall'articolo 6 della legge regionale suddetta.

Viene dato seguito in particolare ad alcune proposte avanzate dalle categorie professionali interessate alla materia della sicurezza nei lavori sulle coperture, le quali hanno presentato delle modifiche al testo del regolamento che non è stato possibile recepire senza prima apportare le opportune modifiche al testo di legge, attesa la limitatezza delle materie che possono attualmente essere disciplinate dallo stesso secondo la previsione di cui all'articolo 6 citato.

Per tale ragione, si è ritenuto opportuno interrompere il procedimento di formazione del regolamento già intrapreso e avviare, invece, un percorso legislativo di modifica della legge con conseguente successiva nuova stesura regolamentare.

Le modifiche tendono in primo luogo a precisare l'oggetto della legge e il suo ambito di applicazione, meglio definendo gli interventi interessati e quelli esclusi. Per i primi si fa riferimento alle coperture con falda inclinata o piana aventi una altezza dalla linea di gronda superiore a metri 3 rispetto a un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata dall'intervento e nell'elencazione si introduce il caso di manutenzione ordinaria o straordinaria che comporti lavorazioni per la cui esecuzione sia necessario un accesso obbligato in copertura. Il riferimento all'altezza dalla linea di gronda superiore a metri 3 non contrasta con la previsione dell'articolo 107 del d.lgs. 81/2008, che definisce il lavoro in quota come l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile: nel nostro caso si fa riferimento all'altezza alla linea di gronda della copertura interessata dall'intervento rispetto a un suolo naturale o artificiale.

L'articolo 1 della pdl sostituisce di conseguenza, indicando quanto sopra, l'articolo 1 della l.r. 7/2014, che contiene l'enunciazione dell'oggetto e delle finalità della legge.

La disposizione dell'articolo 1, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 della pdl, che modifica l'articolo 2 della l.r. 7/2014, introduce i casi di esclusione, cioè tutti i casi di interventi sottratti dall'ambito di applicazione della legge. Si tratta di previsioni suggerite nel corso dell'incontro del 5 settembre 2017 dalle categorie professionali interessate, che rispecchiano le casistiche contenute nel regolamento della Regione Piemonte (DPGR 23 maggio 2016, n. 6/R Regione Piemonte, BUR 21 del 26/05/2016).

La disposizione dell'articolo 2, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 della pdl aggiunge il comma 3 bis all'articolo 4 della l.r. 7/2014, precisando (come è stato espressamente richiesto da diversi soggetti partecipanti all'incontro del 5 settembre 2017) che l'elaborato tecnico della copertura non è soggetto alla procedura prevista dal d.p.r. 380/2001 per le opere in zona sismica, in quanto tale elaborato non riguarda la statica della struttura.

La disposizione dell'articolo 3, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 della pdl integra il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2014, prevedendo, accanto alla sanzione dell'improcedibilità del rilascio del permesso di costruire o titolo unico, anche la sanzione della inefficacia della CILA o della SCIA per i casi in cui esse siano ammesse e siano state presentate in mancanza dell'elaborato tecnico della copertura o in presenza di un elaborato incompleto. Si tratta di una precisazione opportuna, attesa la differenza tra il titolo abilitativo rilasciato dal Comune, dal SUAP o dal SUE e il titolo costituito da una dichiarazione del privato, quale la CILA o la SCIA. Per quanto concerne il riferimento all'incompletezza dell'elaborato tecnico, spetta poi al regolamento definire puntualmente i contenuti dell'elaborato in questione.

La disposizione dell'articolo 4, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 della pdl inserisce gli articoli 5 bis e 5 ter nel testo della l.r. 7/2014. L'articolo 5 bis è dedicato alle attività di formazione e informazione, affidate all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e che la Regione promuove anche tramite la sottoscrizione di specifici accordi con altri soggetti competenti in materia; l'individuazione degli standard formativi spetta alla Giunta regionale.

L'articolo 5 ter, rubricato "Sanzioni", prevede, al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1200,00 nei casi in cui non venga redatto l'elaborato tecnico della copertura quando trattasi di attività edilizia libera. In tali casi, infatti, è comunque obbligatorio redigere l'elaborato, ma, in caso di violazione dell'obbligo, non potrebbero applicarsi né la sanzione della improcedibilità (riservata al caso in cui sia necessario il titolo unico o il permesso di costruire) né la sanzione della inefficacia (prevista per il caso di CILA o SCIA). I commi 2 e 3 ribadiscono la competenza dell'ASUR, che già esercita la vigilanza ai sensi del d.lgs. 81/2008, all'irrogazione di tutte le sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con conseguente introito dei proventi relativi, da impiegare anche per il finanziamento delle attività formative e informative: ciò con riferimento in particolare alla sanzione introdotta dal comma 1, in quanto, trattandosi di una sanzione nuova rispetto a quelle previste dal d.lgs. 81/2008, ben può essere destinata a tale scopo senza contrastare con la previsione analoga contenuta all'articolo 13, comma 6, del d.lgs. 81/2008.

Poiché le sanzioni non sono introitate dalla Regione ma dall'ASUR, ente distinto cui spetta anche la realizzazione delle attività formative che possono essere finanziate con tali proventi, è evidente che nessuna entrata e nessuna spesa riguardano il bilancio regionale.

La disposizione dell'articolo 5, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 6 della pdl modifica l'articolo 6 della l.r. 7/2014, rendendo più elastico il rinvio alle disposizioni di attuazione regolamentari, per evitare in futuro l'*impasse* scaturito dalla rigida formulazione attuale.

La disposizione dell'articolo 6, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 della pdl dà atto dell'invarianza finanziaria e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 della pdl introduce il termine di centottanta giorni per l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2014, come modificato dall'articolo 6 della pdl.

La disposizione dell'articolo 8, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 della pdl reca la dichiarazione d'urgenza della legge e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

APPENDICE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge contiene disposizioni urgenti di carattere regolativo, necessarie per assicurare maggiore efficacia dell'azione amministrativa nelle materie trattate: pertanto, gli articoli che la compongono, illustrati nella relazione sopra riportata e come in essa specificato, non hanno rilevanza ai fini della spesa della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio e Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio

CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.